



COMUNE DI LONIGO - T.A.S.I. 2016

La legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

I presupposti impositivi e le modalità di calcolo sono gli stessi utilizzati per l'IMU; rientrano però, tra i soggetti obbligati al versamento anche i possessori di fabbricati rurali strumentali esclusi dall'anno 2013 dall'IMU.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

Viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (cat. A1, A8 e A9).

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA:

Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, a qualsiasi uso adibiti e le aree edificabili. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Questo significa ad esempio che nel caso di un immobile concesso in locazione sia il proprietario sia l'inquilino dovranno pagare una quota della tassa dovuta per quell'immobile.

Per il 2016, la TASI è dovuta in misura del **70% a carico del proprietario/titolare di diritto reale e del 30% a carico dell'occupante.**

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'unità immobiliare.

COSA VIENE TASSATO:

- Fabbricati a qualsiasi uso destinati e le relative pertinenze;
- Aree fabbricabili. I Terreni agricoli sono ESENTI.

VALORE SUL QUALE SI CALCOLA L'IMPOSTA:

Stessa base imponibile dell'IMU.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale, come risulta dai certificati catastali, aumentata del 5% (come per l'ICI), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A10) e per le cat. C2, C6 e C7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C3, C4 e C5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A10 e D5;
- x 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D5).
- x 55 per i fabbricati della cat. C1.

RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (VEDI REQUISITI NECESSARI AI FINI IMU)

Per le aree fabbricabili, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

ALIQUOTE da applicare alla base imponibile:

in data 10/05/2016 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni:

aliqu. per mille	ALIQUOTE IMU - TASI 2016	aliqu. per mille
IMU	CATEGORIA IMMOBILI	TASI
4	abitazione principale (A1, A8, A9) e pertinenze	2
esente	abitazione principale (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze	esente
	<u>IMU:abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che gli immobili non risultino locati; TASI: occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale</u>	
7,6	ulteriori pertinenze dell'abitazione principale oltre la quantità stabilita nell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 2, della Legge 214/2011	2
4,6	Immobili soggetti alle condizioni relative al protocollo d'intesa sull'emergenza abitativa per promuovere l'affitto sociale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2014	0

6,6	IMU: unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214/2011, concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica; <u>PER LA QUOTA OCCUPANTE (COMODATARIO) ESENTE TASI</u>	2
7,6	unità immobiliari inagibili	2
8,6	aliquota ordinaria (per tutti gli immobili imponibili per legge non specificati nel presente elenco)	2
10,6	Unità immobiliari accatastate in categoria D5	0
esente	immobili rurali strumentali	1
esenti	terreni agricoli	esenti

DETRAZIONI TASI: per le fattispecie ancora imponibili (A1, A8, A9)

€. 100,00: ai nuclei familiari, in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze (**non spetta quindi se si posseggono, anche al di fuori del territorio comunale, per intero o in quota parte altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli**), con un soggetto, residente, portatore di handicap e con invalidità permanente pari al 100% riconosciuti come tali dalla competente autorità secondo la Legge 104/92. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale autocertificazione avrà effetto dalla data di presentazione computando per intero il mese per cui tale situazione si è protratta per almeno 15 giorni.

€. 50,00: ai nuclei familiari in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze, (**non spetta quindi se si posseggono, anche al di fuori del territorio comunale, per intero o in quota parte altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli**), con un numero di figli fiscalmente a carico con età inferiore ad anni 26, residenti, superiore a due; tale detrazione si intende applicabile per ogni figlio fiscalmente a carico oltre il secondo. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale autocertificazione avrà effetto dalla data di presentazione computando per intero il mese per cui tale situazione si è protratta per almeno 15 giorni.

COME E QUANDO VERSARE:

L'imposta è dovuta, come per l'IMU, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La TASI non è dovuta qualora l'importo calcolato sia uguale o inferiore a € **12,00** per contribuente per anno.

Acconto 16 giugno 2016	50%	Saldo 16 dicembre 2016	50%
-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Si comunica che il calcolo del tributo deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente. **Sul sito internet del Comune è disponibile una applicazione che consente il calcolo dell'IMU, della TASI e la stampa dei modelli per il pagamento.**

Si informa che **è possibile richiedere il calcolo della TASI all'Ufficio Tributi telefonicamente o tramite posta elettronica (tributi@comune.lonigo.vi.it)**. Per chi è in affitto o possiede immobili dati in affitto è necessario fornire all'Ufficio la copia dei contratti di locazione o gli estremi catastali degli immobili per i quali si richiede il calcolo; il prospetto di calcolo e i modelli per il versamento verranno spediti successivamente per posta ordinaria o posta elettronica. Visto l'elevato numero di utenti si chiede cortesemente di **preferire**, per chi ne è provvisto, la **richiesta via mail**. **Si prega di attivarsi quanto prima per poter permettere all'Ufficio di rispondere nei tempi adeguati.**

CODICI da utilizzare per il versamento TASI mediante F24 (presso sportelli postali, bancari o tramite home-banking):

Sezione = EL (per F24 semplificato)

codice Comune E682

3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze	3960 TASI su aree fabbricabili
3959 TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale	3961 TASI su altri fabbricati

L'Ufficio Tributi è disponibile per fornire informazioni sulla corretta applicazione del tributo.

Contatti: 0444/720230-720261 – mail: tributi@comune.lonigo.vi.it